

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

(g.u. serie generale n. 70 del 17 marzo 2020)

In vigore dal giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 127.

Art. 92, comma 4	<p>Per tutti i veicoli le operazioni di visita e prova (artt. 75 e 78 cds) e di revisione (art. 80 cds) da effettuarsi entro il 31 luglio 2020 possono essere fatte entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>Quindi le revisioni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 si potranno effettuare a partire dal mese di agosto ma comunque entro il mese di ottobre 2020.</p>
Art. 103, comma 1	<p>I termini, ordinatori e perentori, dei procedimenti amministrativi (siano essi su istanza di parte o d'ufficio e siano attività endoprocedimentali che adozione dei provv.ti finali o esecuzione degli stessi) sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (anche per quelli in essere al 23 febbraio).</p>
Art. 103, comma 2	<p>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p>
Art. 103, comma 3	<p>Resta fermo quanto stabilito dai DL nn. 6, 9 e 11/2020 e provv.ti attuativi (gestione e misure dell'emergenza coronavirus).</p>
Art. 104, comma 1	<p>La validità di tutti i documenti di identità, riconoscimento e di identità elettronici (artt. 1, 35 e 36 dpr 445/2000) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p> <p>Anche le patenti di guida.</p>